

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 281CGF

(2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 12 maggio 2011, ha adottato la seguente decisione:

I° Collegio composto dai Signori

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Prof. Alfonso Celotto – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S. ARCA AVVERSO LE SANZIONI:

- **PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3;**
- **PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA;**
- **AMMENDA DI €150,00 ALLA SOCIETÀ ,**

INFLITTE SEGUITO GARA JUNIORES PROVINCIALI ARCA/GIOSPORT DEL 19.3.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 41 del 14.4.2011)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D Arca di Milano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO F.C. MANTOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARE INFLITTE AL CALC. ZANINELLI MARCO SEGUITO GARA DARFO BOARIO/MANTOVA DEL 01.05.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 156 del 2.5.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'F.C. Mantova di Mantova. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° Collegio composto dai Signori

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. MOSCATO VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO 20.2.2012 INFLITTAGLI SEGUITO GARA CROZ ZAI/ALPO CLUB 98 DEL 20.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 28 del 23.2.2011 – Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 39 del 6.4.2011)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revisione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dal Sig. Moscato Vincenzo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO TRENTO CALCIO 1921 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. PAISSAN PATRIZIO SEGUITO GARA CALCIO COLOGNESE/TRENTO CALCIO 1921 DEL 01.05.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 156 del 02.05.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Trento Calcio 1921 S.r.l. di Trento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III° Collegio composto dai Signori

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Dr Giorgio Cherubini – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO SIG. SCIDA' LUCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2012 SEGUITO GARA ISONZO CALCIO/STILESE A TASSONE DEL 27.03.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 131 del 13.4.2011)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Sig. Scidà Luciano. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. S.S.D. SAMPAOLESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 280,00, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAMPAOLESE/AGUGLIANO DEL 19.2.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 157 del 16.3.2011)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revisione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dalla S.S.D. Sampaolese Calcio di San Paolo di Jesi (Ancona). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO A.S. GIA.DA. MACCARESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.5.2011 INFLITTA AL CALCIATORE UBICINI LUCA (C.R. LAZIO) SEGUITO GARA C.R. EMILIA ROMAGNA/C.R. LAZIO DEL 21.4.2011 – TORNEO DELLE REGIONI CATEGORIA JUNIORES (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 7 del 22.4.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. GIA.DA. Maccarese Calcio di Maccarese (Fiumicino – Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO CALCIO MONTEBELLUNA S.R.L. AVVERSO DECISIONE MERITO GARA MONTEBELLUNA/ESTE DELL'8.05.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 160 del 9.5.2011)

La C.G.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Calcio Montebelluna S.r.l. di Montebelluna (Treviso), annulla la delibera impugnata ripristinando il risultato conseguito sul campo di 2-1 nella gara Montebelluna/Este dell'8.5.2011. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

ORDINANZA

9. RICORSO POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. OLYMPIA AGNONESE/RENATO CURI ANGOLANA DEL 9.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 146 del 13.4.2011)

La C.G.F., ritenuta la necessità, ai fini della decisione dell'odierno reclamo, che venga preliminarmente definita la posizione di tesseramento del calciatore della società Renato Curi Angolana, Peralta Raimo Franco Enrique, deferisce la questione alla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. e dispone la sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia di tale organo.

IL PRESIDENTE
Avv. Maurizio Greco

Publicato in Roma il 12 maggio 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete